Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Sabato, 9 aprile** — **Numero 84**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

AVVISO
di spedizione di atti del Governo

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione che si è ora ultimata la spedizione degli atti del Governo in fogli sciolti del 1920 dal n. 901 al n. 1200 — più i numeri 1208 — 1210 — 1211 — 1218 — 1219 — 1223 — 1224 — 1225 — 1240 — 1246 — 1249 — 1261 — 1264 — 1269 — 1327 — 1331 — 1332 — 1336 — 1337 — che per ragioni di stampa vengono allegati ai decreti di questa spedizione; meno i numeri 902 — 905 — 906 — 908 — 913 — 914 — 916 — 918 — 919 — 950 — 999 — 1004 — 1007 — 1079 — 1085 — 1087 — 1092 — 1094 — 1101 spediti precedentemente e meno ancora i numeri 904 — 915 — 917 — 920 — 921 — 927 — 928 — 934 — 935 — 937 — 939 — 941 — 942 — 943 — 944 — 946 — 947 — 951 — 955 — 956 — 958 — 965 — 966 — 967 — 968 — 969 — 970 — 971 — 972 — 975 — 976 — 977 — 978 — 979 — 983 — 992 — 995 — 996 — 997 — 998 — 1002 — 1011 — 1012 — 1013 — 1014 — 1015 — 1016 — 1017 — 1018 — 1019 — 1020 — 1021 — 1027 — 1032 — 1033 — 1035 — 1036 — 1040 — 1041 — 1042 — 1043 — 1044 — 1047 — 1048 — 1053 — 1054 — 1055 — 1057 — 1065 — 1066 — 1067 — 1068 — 1075 — 1076 — 1077 — 1078 — 1080 — 1081 — 1082 — 1083 — 1084 — 1088 — 1089 — 1090 — 1091 — 1095 — 1096 — 1097 — 1098 — 1099 — 1100 — 1104 — 1106 — 1107 — 1108 — 1109 — 1110 — 1111 — 1112 — 1115 — 1116 — 1142 — 1143 — 1145 — 1147 — 1148 — 1152 — 1153 — 1158 — 1159 — 1161 — 1162 — 1163 — 1164 — 1170 — 1171 — 1172 — 1174 — 1175 — 1176 — 1177 — 1181 — 1182 — 1187 — 1188 — 1194 — 1195 — 1196 — 1198 — 1199 — 1200 che per disposizione del Ministero della giustizia e per gli affari del culto, non si distribuiscono in fogli sciolti, ma vengono soltanto inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale a volumi.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito dei medesimi dovranno essere diretti al Regio ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti, in Roma, via Giulia, n. 52, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta la disposizione dell'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non saranno più accolti.

Ad evitare inutile corrispondenza si fa presente che le preture non hanno diritto alla gratuita distribuzione degli atti di Governo in fogli sciolti.

Regio decreto 13 marzo 1921, n. 335, *che eleva, temporaneamente, il limite massimo di età per l'ammissione agli esami di concorso nell'Amministrazione dell'interno.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, approvato con Nostro decreto 2 febbraio 1913, n. 614;

Veduto il Nostro decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2122;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite massimo di età stabilito dall'art. 6 del regolamento 2 febbraio 1913, n. 614, per l'ammissione agli esami di concorso nell'Amministrazione dell'interno è elevato di cinque anni per i concorsi già indetti o da indirsi fino a tutto l'anno 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 20 marzo 1921, n. 318, *che istituisce nuovi tipi di marche per la riscossione della tassa di bollo sulle vendite e somministrazioni di lusso e sugli scambi.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 9 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, relativi alla tassa di bollo sulle vendite e somministrazioni di lusso e sugli scambi;

Attesochè per l'attuazione della tassa anzidetta è necessario istituire nuove marche da bollo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione della tassa di bollo sulle vendite e somministrazioni di lusso e sugli scambi sono istituiti ventuno nuovi tipi di marche da bollo doppie di vario colore dei quali 14 sono di formato doppio ordinario e portano i seguenti valori: cent. 10, 20, 30, 40, 50, 60; lire 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 4, 5 e 10, i rimanenti sette tipi sono di formato doppio grande e portano i seguenti valori: lire 20, 25, 40, 45, 50, 100, 150.

Le marche doppie di formato ordinario da cent. 10, 20, 30, 40; lire 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 4, 5 e 10, misurano ciascuna in complesso millimetri 38.5 in larghezza e millimetri 22,5 in altezza esclusi i margini estremi.

Esse sono stampate a due colori su carta bianca portante in filigrana due corone reali perfettamente uguali. Entro ciascuna doppia marca campeggiano due circoli uguali e simmetricamente disposti, racchiudenti, l'uno il valore della marca in grandi cifre arabiche su fondo a guilloche, l'altra l'effigie Sovrana su fondo lineato orizzontale, veduta di profilo e rivolta a sinistra del riguardante. In alto ad entrambi i circoli, sta la leggenda « Tassa di bollo lusso e scambi », in basso l'indicazione del valore in caratteri maiuscoli stampatello in tutte lettere per le marche da L. 1, 2, 3, 4, 5 e 10 ed in cifre arabiche per le marche da centesimi 10, 20, 30, 40, 50, 60; L. 1,50, 2,50 Gli spazi liberi fra i circoli, e le leggende anzidette risultano occupati da piccoli fregi uniformi.

Le marche doppie di grande formato da L. 20,25, 40, 45, 50, 100 e 150, esclusi i margini bianchi, misurano ognuna in complesso millimetri 46,5 in larghezza e millimetri 38,5 in altezza; hanno i margini estremi traforati e presentano le seguenti caratteristiche:

nel centro di ciascuna marca doppia campeggia, nella parte a sinistra, lo scudo Sabaudo posato sopra una ricca cornice a cartocci, sormontato da una corona reale; nella parte a destra campeggia, entro uno spazio circolare, l'effigie del Sovrano su fondo lineato orizzontale. In alto allo scudo Sabaudo ed all'effigie Reale anzidetti, sta la leggenda « Tassa di bollo lusso e scambi »; in basso sta la indicazione del valore della marca, in caratteri maiuscoli in tutte lettere per le marche da L. 20 e L. 100 ed in cifre arabiche per le marche da L. 25, 40, 45, 50 e 150. Lo scudo e l'effigie suaccennati sono contornati rispettivamente da una ghirlanda e da un serto circolare di foglie d'alloro, tenute in sesto da ricchi nastri a svolazzo; le indicazioni del valore della marca e la leggenda relativa alla tassa sono compresi in targhette riccamente ornate.

I colori che contraddistinguono le ventuno marche doppie di formato ordinario e di grande formato sovraspecificate sono i seguenti:

Valore delle marche		Colori caratteristici	
		Dei contorni	Dell'interno dei circoli e dello scudo
Centesimi	10	Bleu speciale	Bruno cupo
»	20	Lacca viola garanza	Id.
»	30	Verde oliva	Id.
»	40	Lacca granata	Id.
»	50	Bruno cupo	Lacca granata
»	60	Bleu speciale	Id.
Lire	1,00	Lacca viola garanza	Id.
»	1,50	Verde oliva	Id.
»	2,00	Lacca granata	Verde oliva
»	2,50	Bruno cupo	Id.
»	3,00	Bleu speciale	Id.
»	4,00	Lacca viola garanza	Id.
»	5,00	Verde oliva	Bleu speciale
»	10,00	Bruno cupo	Id.
»	20,00	Azzurro di Berlino	Viola di garanza
»	25,00	Lacca viola garanza	Azzurro di Berlino
»	40,00	Bruno rosso	Bruno cupo
»	45,00	Bruno cupo	Bruno rosso
»	50,00	Verde oliva	Violetto magenta
»	100,00	Violetto magenta	Lacca granata
»	150,00	Verde centoventi	Bleu rondine

Art. 2.

La parte della marca contenente l'effigie Sovrana deve essere apposta sul documento rilasciato all'acquirente od al debitore, l'altra parte della marca, contenente il valore in cifre arabiche o lo scudo, deve essere apposta sul documento trattenuto dal venditore o dal creditore.

Art. 3.

La vendita e l'uso delle nuove marche di che al precedente articolo 1 avrà principio a misura che gli uffici del registro e del bollo ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.